

#### ORDINE DEI DOTTORI AGRONOMI E DEI DOTTORI FORESTALI DI ALESSANDRIA

Via Trotti, 120 - 15121 ALESSANDRIA - Telefono 380/7573598 sito web: http://ordinealessandria.conaf.it e-mail: ordinealessandria@conaf.it P.E.C.: protocollo.odaf.alessandria@conafpec.it

## FEDERAZIONE INTERREGIONALE DEGLI ORDINI DEI DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI DEL PIEMONTE E DELLA VALLE D'AOSTA

Alessandria, 11 giugno 2014 Sale Convegni Camera di Commercio di Alessandria

SEMINARIO DI FORMAZIONE:
"AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA:
ASPETTI, INTERPRETAZIONI, COMPETENZE"

## LEGGE REGIONALE 32/2008 LE FUNZIONI DELLA COMMISSIONE LOCALE DEL PAESAGGIO

Relatore: Arch. Giovanni Paludi **Direzione Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia**Settore Attività di Gestione e Valorizzazione del Paesaggio



### Le Commissioni locali per il paesaggio

Le **Commissioni locali per il paesaggio** sono state introdotte per la prima volta dal d.lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) quali organi consultivi dei soggetti delegati dalle regioni all'esercizio delle competenze in materia di autorizzazione paesaggistica (in Piemonte: i comuni), al fine di supportare le amministrazioni competenti esprimendo **pareri** nel corso dei **procedimenti autorizzatori** 

Il territorio piemontese è caratterizzato dalla presenza di una pluralità di **beni paesaggistici** (decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 *Codice dei beni culturali e del paesaggio*, art. 134), **aree e immobili** che, per le loro singolarità estetiche, ambientali, naturalistiche, storiche e antropiche, caratterizzano in maniera peculiare il volto del paesaggio regionale

Gli interventi su tali aree e immobili sono subordinati al **rilascio** dell'autorizzazione paesaggistica (art. 146)







La disciplina normativa a livello statale delle Commissioni locali per il paesaggio è contenuta nell'articolo 146, comma 6 e nell'articolo 148 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (oggetto di varie modifiche legislative):

Art. 146. Autorizzazione

Art. 148. Commissioni locali per il paesaggio



#### Art. 146. Autorizzazione

La regione esercita la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio avvalendosi di propri uffici dotati di adeguate competenze tecnico-scientifiche e idonee risorse strumentali

Può tuttavia **delegarne** l'esercizio, per i rispettivi territori, a province, a forme associative e di cooperazione fra enti locali come definite dalle vigenti disposizioni sull'ordinamento degli enti locali, agli enti parco, ovvero a comuni, purché gli enti destinatari della delega dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di **competenze tecnico-scientifiche** nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia



#### Art. 148. Commissioni locali per il paesaggio

Le Regioni promuovono l'istituzione e disciplinano il funzionamento delle **commissioni per il paesaggio** di supporto ai soggetti ai quali sono delegate le competenze in materia di autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'articolo 146, comma 6

Le commissioni sono composte da soggetti con particolare, pluriennale e qualificata esperienza nella tutela del paesaggio

Le commissioni esprimono **pareri** nel corso dei **procedimenti autorizzatori** previsti dagli articoli 146, comma 7, 147 e 159





Inoltre, **l'art. 159** del Codice, con una **disposizione transitoria**, prevede che entro il 31 dicembre 2009 "le regioni provvedono a verificare la **sussistenza**, nei soggetti delegati all'esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio, **dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica** stabiliti dall'articolo 146, comma 6, apportando le eventuali necessarie modificazioni all'assetto della funzione delegata. Il mancato adempimento, da parte delle Regioni, di quanto prescritto al precedente periodo determina la decadenza delle deleghe in essere alla data del 31 dicembre 2009"



# Evoluzione normativa: il Codice dei beni culturali e del paesaggio

Il Codice dei beni culturali e del paesaggio, nel passaggio dalla prima versione alle successive modifiche (dd. llgs. 157/2006 e 63/2008), ha ampliato l'ambito di operatività delle Commissioni locali per il paesaggio dal livello sovracomunale, originariamente l'unico previsto, a quello anche comunale, introducendo di pari passo, per contemperare il rischio derivante dalla maggiore vicinanza agli interessi locali, un'ulteriore previsione che garantisse da un lato la presenza di un adeguato livello di competenze tecnicoscientifiche a supporto della funzione delegata e dall'altro la differenziazione con il distinto procedimento edilizio, tradizionalmente attribuito alla competenza dei comuni, a sottolineare la necessaria autonomia dei due procedimenti





### La legge regionale 32/2008

La disciplina normativa regionale, cui è demandata dal Codice la previsione delle modalità di istituzione e funzionamento delle commissioni locali per il paesaggio, è contenuta nella I.r. 32/2008, il cui art. 4 recita:

#### Art. 4. (Commissione locale per il paesaggio)

- 1. I comuni istituiscono, ai sensi dell'articolo 148 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, singolarmente o preferibilmente in forma associata, la commissione locale per il paesaggio con competenze tecnico scientifiche incaricata di esprimere i pareri previsti dall'articolo 148, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio
- 2. Ogni commissione locale per il paesaggio è composta da almeno tre componenti, in possesso di diploma di laurea attinente alla tutela paesaggistica, alla storia dell'arte e dell'architettura, al restauro, al recupero ed al riuso dei beni architettonici e culturali, alla progettazione urbanistica ed ambientale, alla pianificazione territoriale, alle scienze agrarie o forestali ed alla gestione del patrimonio naturale
- 3. I componenti della commissione locale per il paesaggio devono rappresentare una pluralità delle competenze elencate al comma 2
- 4. Il comune stabilisce le modalità di funzionamento della commissione locale per il paesaggio
- 5. I componenti della commissione locale per il paesaggio durano in carica per un periodo non superiore a cinque anni. Il mandato è rinnovabile per una sola volta
- 6. I comuni trasmettono alla Regione copia del provvedimento istitutivo della commissione locale per il paesaggio, delle nomine dei singoli componenti e dei rispettivi curriculum



### La legge regionale 32/2008

Oltre alla formulazione del parere in merito alle istanze di rilascio di autorizzazioni paesaggistiche per gli interventi non rientranti nella competenza regionale ai sensi dell'art. 3 della l.r. 32/2008, alle Commissioni Locali per il Paesaggio compete anche la **formulazione del parere vincolante previsto dall'art. 49, comma 7, della l.r. 56/1977** e s.m.i. relativamente ai titoli abilitativi edilizi riferiti ad interventi ricadenti su aree o immobili che nelle prescrizioni di PRG sono definiti di interesse storico-artistico, paesaggistico o documentario (art. 7, l.r. 32/2008)





## La deliberazione della Giunta Regionale 1° dicembre 2008, n. 34-10229

La disciplina amministrativa regionale di dettaglio relativa all'istituzione e al funzionamento delle Commissioni locali per il paesaggio è contenuta nella DGR 1 dicembre 2008, n. 34-10229 (come in parte modificata dalla DGR 16 dicembre 2008, n. 58-10313), che detta i criteri di adeguatezza amministrativa nonché di differenziazione delle valutazioni paesaggistiche da quelle urbanistico-edilizie richieste dal Codice al fine di consentire agli enti titolari di funzioni delegate in materia di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica in Piemonte di poter continuare ad esercitare tale funzione dopo la data del 31 dicembre 2009







## La deliberazione della Giunta Regionale 1° dicembre 2008, n. 34-10229

La **DGR n. 34-10229**, in merito alla verifica della sussistenza dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica per l'esercizio delle funzioni paesaggistiche, dispone che:

- la Regione, provvede alla **verifica della documentazione**, trasmessa dai comuni, al fine di valutarne la rispondenza ai criteri specificati nell'Allegato A) alla DGR stessa, in merito alla sussistenza dei requisiti di competenza tecnicoscientifica e di differenziazione delle funzioni stabiliti degli articoli 146 comma 6 e 159 del Codice
- a conclusione di tale verifica, la Regione predispone l'elenco dei Comuni idonei all'esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio, che viene approvato con specifico provvedimento del Direttore Regionale alla Programmazione Strategica, Politiche Territoriali, Edilizia, e pubblicato sul BUR e sul sito ufficiale della Regione Piemonte
- con medesimo provvedimento la Regione provvede agli **aggiornamenti periodici dell'elenco** dei Comuni idonei all'esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio, a seguito delle variazioni che intervenissero relativamente al possesso dei requisiti di idoneità
- la Regione, a seguito della verifica, si riserva di apportare le eventuali necessarie modificazioni all'assetto della funzione delegata



## L'esperienza delle Commissioni locali del paesaggio: l'attività svolta dalla Regione

A partire dal gennaio 2009 la Direzione Programmazione Strategica, Politiche Territoriali, Edilizia della Regione Piemonte ha effettuato le **attività di valutazione e verifica** attribuite dalle precitate disposizioni normative ed ha predisposto ed aggiornato l'elenco dei Comuni idonei all'esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio, pubblicato anche sul sito ufficiale della Regione

Sulla base dell'ultima determinazione dirigenziale di aggiornamento assunta nel mese di aprile 2014 risultano idonei all'esercizio della funzione autorizzatoria **1096** Comuni su **1207** (pubblicati sul sito della Regione Piemonte)

Si evidenzia che le attività di valutazione e verifica non si limitano all'inserimento di ulteriori Comuni nell'elenco degli idonei, bensì alle sempre più frequenti modifiche inerenti le **modalità di istituzione e di gestione delle Commissioni locali per il paesaggio** (spesso conseguenti all'istituzione di nuove Unioni di comuni) quali, ad esempio, l'approvazione di nuove convenzioni per la gestione in forma associata tra più comuni o il passaggio da gestione associata a singola



## L'esperienza delle Commissioni locali del paesaggio: l'attività svolta dalla Regione

Nell'ambito della stessa attività di verifica, rientrano altresì quelle **funzioni di monitoraggio e assistenza ai Comuni** che, a fronte di una temporanea carenza strutturale tecnica o amministrativa, come la cessata attività della Commissione locale per il paesaggio, si ritrovano nella necessità di provvedere, nel più breve tempo possibile, a una riorganizzazione, in autonomia o in forma associata, per risolvere le suddette carenze e continuare a esercitare la competenza delegata dalla legge



## L'esperienza delle Commissioni locali del paesaggio: l'attività svolta dalla Regione

In applicazione delle disposizioni del Codice e delle modifiche apportate dalla l.r. 32/2008 all'articolo 15 della l.r. 20/1989, vengono altresì effettuate verifiche a campione sulla corretta applicazione della subdelega da parte dei Comuni

#### L.r. 20/1989 s.m.i., art. 15, comma 3

3. La Giunta regionale vigila sulla corretta applicazione della **subdelega** da parte dei comuni e propone al Consiglio regionale di revocare la subdelega in caso di inadempimento o violazione, nel rispetto della legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli enti locali)





### Le criticità

Nonostante la breve esperienza maturata dall'istituzione delle Commissioni locali per il paesaggio, sono emerse alcune **ricorrenti criticità**, derivanti vuoi dall'ambiguità di talune previsioni contenute nella deliberazione della Giunta regionale di individuazione dei criteri, vuoi dalla difficoltà di adeguare meccanismi amministrativi complessi a piccole realtà locali assai numerose nella nostra Regione

Tra le principali criticità rilevate nel corso dei primi cinque anni di avvio delle Commissioni locali per il paesaggio si possono citare:

- la **differenziazione fisica** tra responsabile del procedimento paesaggistico e responsabile del procedimento urbanistico-edilizio
- la presenza del **requisito della multidisciplinarietà** dei componenti nelle Commissioni locali per il paesaggio
- il **requisito dell'esperienza**, almeno triennale, maturata nelle specifiche materie stabilite dalla L.R. 1° dicembre 2008, n. 32 nell'ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente (come indicato nell'Allegato A, punto 2, alla DGR 34-10229 del 1 dicembre 2008)



### **GRAZIE DELL'ATTENZIONE!**



LR 32/2008: LE FUNZIONI DELLA COMMISSIONE LOCALE DEL PAESAGGIO Giovanni Paludi – Alessandria – 11 Giugno 2014

